



ALLEGATO A" ALL'ATTO

REPERTORIO N. 7251

RACCOLTA N. 5607

STATUTO SOCIALE della

"CASSA MUTUA DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE
E PRIVATE DELLA REGIONE LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUO
SOCCORSO"

Art. 1

È costituita una società cooperativa denominata "Cassa Mutua del Personale delle Strutture Sanitarie Pubbliche e Private della Regione Lazio Società Cooperativa di Mutuo Soccorso"; la dizione "Cassa Mutua Sanità Regione Lazio Soc. Coop. di Mutuo Soccorso" identifica a tutti gli effetti l'ente.

La società acquisisce personalità giuridica, quale società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni ed integrazioni.

SEDE

Art. 2

La Cooperativa ha sede a Roma.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in altre località del Lazio.

DURATA

Art. 3

La durata della società è fissata al 31.12.2050 e potrà essere prorogata dall'assemblea straordinaria a termini di legge.

OGGETTO

Art. 4

La Cassa Mutua **ha scopo mutualistico senza finalità di lucro** e si propone principalmente di assistere finanziariamente i soci con prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che incontra nel corso della sua vita e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti. La Cassa Mutua, nell'ambito e nei limiti fissati dalla legge, **persegue finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà**, attraverso lo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi, delle seguenti attività:

- a) erogare finanziamenti ai soci a condizione di favore e comunque ad un tasso "agevolato", anche tramite istituti di credito;
- b) effettuare servizi di tesoreria e di pagamento per conto dei soci;
- c) **corrispondere una sovvenzione straordinaria alle famiglie dei soci deceduti;**
- d) **erogare contributi economici e/o servizi ai soci che si dovessero trovare in condizioni di gravissimo disagio senza fondi reddituali personali e/o familiari ed in assenza di provvidenze pubbliche;**
- e) erogare sussidi (borse di studio) ai soci e ai loro figli al conseguimento del diploma di scuola media superiore, laurea breve

e laurea magistrale, nei limiti di bilancio e di quanto deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni del regolamento attuativo;

f) provvedere per conto e nell'interesse dei soci alla ricerca e sottoscrizione di prodotti assicurativi;

g) promuovere, anche attraverso enti pubblici e privati convenzionati, la previdenza sanitaria integrativa, la formazione professionale del socio, le attività sportive e del tempo libero, il turismo sociale e, più generalmente, tutte le attività ricreative, culturali ed educative.

La Cassa Mutua potrà ancora, a titolo indicativo e non esaustivo, compiere tutte le operazioni commerciali, economiche, mobiliari e immobiliari, all'uopo necessarie, stipulare convenzioni e accordi con società ed Enti pubblici e privati, sottoscrivere atti negoziali in genere, acquisire o cedere beni e diritti, alienare o assumere, in proprio e senza fine di collocamento, partecipazioni ed interessenze in società e aziende anche aventi scopi diversi.

La Società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandando all'Consiglio di Amministrazione la facoltà di instaurare e realizzare rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci stessi.

È fatto divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

SOCI

Art. 5

Possono essere soci della Cassa Mutua tutti i dipendenti ed ex dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della Regione Lazio.

Il coniuge e i figli del socio, che facciano parte del suo nucleo familiare, possono, a richiesta dello stesso, usufruire dei servizi resi al socio iscritto, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

Possono far parte della Cooperativa in qualità di Soci Onorari, le persone che si sono distinte in modo particolare nell'ambito di discipline economiche, giuridiche e finanziarie o che abbiano dato un particolare sostegno o contributo alla Cooperativa.

I Soci Onorari hanno diritto di voto in Assemblea.

Ogni anno, i potenziali Soci Onorari vengono proposti al consiglio di Amministrazione da almeno tre soci facenti parti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione approverà all'unanimità l'ammissione di uno o due candidati fino al raggiungimento di un numero massimo di Soci Onorari pari a 15 (quindici).

Art. 6

L'aspirante socio dovrà prendere visione ed accettare le norme stabilite dallo Statuto e dal regolamento di attuazione.

L'interessato deve fare domanda al Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dal regolamento medesimo.

Al momento dell'ammissione il socio dovrà:

- sottoscrivere la quota di capitale sociale indicata nella domanda, da versare con il contributo mensile e determinata dal Consiglio di Amministrazione nei limiti previsti dalla legge;
- versare la tassa di ammissione prevista dal Consiglio di Amministrazione;
- pagare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528 c.c. deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio ha il dovere di:

- osservare le disposizioni dello Statuto, del regolamento di attuazione, delle delibere dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- informare tempestivamente la Cassa Mutua dell'eventuale cambio di posto di lavoro, dimissioni, aspettative o decadenza dall'impiego, cambio di residenza o di qualsiasi altra modifica delle condizioni comunicate all'atto dell'ammissione;
- adempiere agli impegni assunti verso la Cassa Mutua;
- non provocare dissidi fra i soci e non danneggiare materialmente o moralmente la Cassa Mutua;
- comportarsi con lealtà e correttezza, nel rispetto delle norme penali ed amministrative.

Il socio ha diritto a tutte le forme di assistenza e a tutti i benefici previsti dal presente Statuto.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o tramite PEC alla Cooperativa.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o per inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Chi intende essere ammesso a socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere tutte le informazioni previste dagli articoli 5 e 6 del vigente statuto, e più precisamente:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, numero codice fiscale, nonché l'amministrazione di appartenenza in ambito lavorativo;
- b) la sottoscrizione e la modalità di versamento delle quote sociali, che comunque non dovranno mai essere inferiore né superiore al limite fissato dalla legge;
- c) la sottoscrizione dell'eventuale sovrapprezzo per l'ammontare e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) dichiarazione di ben conoscere e di attenersi al vigente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dallo Statuto, delibera sulla domanda.

L'ammissione a Socio avrà effetto dal momento del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione. A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione autorizza l'iscrizione al libro Soci del richiedente a condizione che lo stesso presenti tutti i requisiti richiesti e che abbia assolto a tutti gli obblighi imposti dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento. L'ammontare del sovrapprezzo azioni, eventualmente determinato di anno in anno secondo le modalità di legge, deve essere versato con le modalità prescritte dal C.d.A. stesso. L'ammontare del valore della singola quota viene determinato dall'Assemblea e il versamento è definito per entità e modalità dal vigente Statuto Sociale.

Art. 7

Il socio si impegna a versare mensilmente il contributo di cui all'art. 30 alla Cassa Mutua anche se si trova nello stato di aspettativa per motivi di salute o di famiglia o sia comunque assente dal servizio per qualunque altro motivo.

Art. 8

La qualità di socio si perde:

- per recesso;
- per esclusione;
- per causa di morte.

Art. 9

Il socio potrà recedere dalla Società oltre che nei casi previsti dal presente Statuto in ogni ipotesi stabilita dalla legge ai sensi dell'art. 2532 C.C. e con le modalità previste dal regolamento attuativo.

Art. 10

Nei modi e nei termini previsti dal regolamento attuativo, l'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:

- a) che abbiano perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che abbiano cessato il proprio servizio;
- c) che non adempiano con le modalità e/o nei tempi stabiliti, alle obbligazioni assunte verso la Cassa Mutua;
- d) che non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, del regolamento di attuazione, della legge e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- e) che in qualunque modo arrechino danno materiale o morale alla Cassa Mutua, fomentino in seno ad essa dissidi o disordini o comunque ne ledano l'immagine, a giudizio dell'Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11

In caso di morte del socio, agli eredi o legatari spetta la

liquidazione della partecipazione sociale del defunto.

Art. 12

Il socio receduto, escluso, ovvero gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le modalità previste dal regolamento attuativo.

La liquidazione della quota, al netto delle perdite imputabili a capitale, è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro dodici mesi dall'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo valore è devoluto a riserva legale.

Art. 13

Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno né ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'Consiglio di Amministrazione nel rispetto del regolamento attuativo.

PATRIMONIO

Art. 14

Il patrimonio della Cassa Mutua è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore non può essere inferiore né superiore a quanto previsto dalla legge;
- b) dal sovrapprezzo di cui all'art. 2528 c.c. deliberato dall'Consiglio di Amministrazione;
- c) dalla riserva ordinaria indivisibile, formata con gli utili di cui al successivo art. 27;
- d) dalla eventuale riserva straordinaria;
- e) da oblazioni, contributi, donazioni, lasciti, ed ogni altra entrata eccezionale o straordinaria o da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri;
- f) dall'eventuale riserva indivisibile (L. 904/77, art. 12).

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Società.

È esclusa ogni responsabilità sussidiaria dei soci in ordine alle eventuali obbligazioni sociali.

ORGANI SOCIALI

Art. 15

Sono organi della Cassa Mutua:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio sindacale.

ASSEMBLEA

Art. 16

L'Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il

luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che dovrà essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

L'avviso dovrà essere pubblicato almeno quindici giorni prima dell'adunanza sulla Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni. Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel precedente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto nonché la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali si ritenga non sufficientemente informato.

Art. 17

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci. Ogni socio ha un voto. Il socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio che non sia un consigliere, sindaco o dipendente della società, come disposto dall'art. 2372 C.C.. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Art. 18

L'assemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione quando risultino presenti almeno un terzo dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- (a) l'approvazione del bilancio;
- (b) la nomina e revoca degli amministratori e del presidente del consiglio d'amministrazione; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- (c) la distribuzione di utili e/o riserve;
- (d) la nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale di conti;
- (e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 19

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione quando lo crede necessario, oppure su richiesta del Collegio sindacale ad unanimità, oppure quando lo richieda almeno un terzo dei soci. Per le assemblee straordinarie valgono le maggioranze stabilite dal precedente articolo.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- (a) le modifiche dello statuto;
- (b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- (c) ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 20

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Il verbale di assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 21

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. Tutti i delegati devono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da sei a nove, secondo il numero stabilito di volta in volta dall'Assemblea generale dei soci in sede di nomina.

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea generale dei soci, ad eccezione di un componente la cui nomina spetta all'Amministrazione da cui i soci dipendono di cui all'articolo 4 del presente statuto, in conformità al disposto dell'art. 2 co. 1 del D.M. 29 marzo 1995. I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

Il consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e, all'occorrenza, il Consigliere delegato.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da

amministratori nominati dall'assemblea.

I componenti del Consiglio di amministrazione, laddove sia obbligatorio per legge e comunque a discrezione dell'assemblea, devono avere i requisiti previsti dal D.M. 30.12.1998 n. 516 o dalla normativa di specie.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, e-mail o telefonata in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni dell'Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio-videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente della Cassa Mutua ha la rappresentanza legale della Cassa stessa, in giudizio e fuori.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. In caso di assenza o di impedimento le attribuzioni del Presidente sono disimpegnate dal Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 23

Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo o ad uno o più dei componenti del consiglio medesimo, per la realizzazione di specifici programmi ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione di soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé

operazioni rientranti nella delega. Il Consiglio può istituire Comitati tecnici, composti da tre o cinque membri scelti fra i soci, o assegnare incarichi stabilendone la composizione e le attribuzioni. Delle sedute dei comitati deve essere redatto relativo verbale da riportare su uno specifico libro preventivamente vidimato.

Art. 24

Al Presidente e ai consiglieri spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute, un gettone di presenza di Euro 200,00 per ogni riunione del C.D.A. a cui partecipano

Al Presidente e ai consiglieri spetta inoltre l'indennità di fine mandato rapportato alla carica rivestita, all'impegno profuso e all'attività effettivamente svolta; a tale scopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o a sottoscrivere una corrispondente polizza assicurativa pari a cinque gettoni per ogni anno di carica rivestita

In caso di nomina di un comitato esecutivo, e/o tecnico, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, al momento della loro nomina.

CONTROLLO E REVISIONE

Art. 25

La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi di legge. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, dei quali tre effettivi e due supplenti, nominati anche fra i non soci dall'Assemblea generale, ad eccezione di un componente la cui nomina compete all'Amministrazione da cui i soci dipendono di cui all'art. 4 del presente statuto, in conformità al disposto dell'art. 2 co. 1 del D.M. 29 marzo 1995.

L'Assemblea generale dei soci designa il Presidente del Collegio stesso. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Delle relative riunioni, a cura del Presidente del Collegio Sindacale, dovrà essere redatto processo verbale su un libro allo scopo istituito e preventivamente vidimato.

Art. 26

Qualora ne ricorrano i presupposti, la funzione di revisione legale dei conti può essere affidata, con delibera dell'assemblea dei soci, al Collegio sindacale oppure ad un revisore legale oppure ad una società di revisione.

PATRIMONIO E DISPONIBILITA'

Art. 27

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio i cui utili netti saranno

così ripartiti:

- a) 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinario;
- b) una quota ai fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) una quota ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, ai fini mutualistici da determinarsi ad opera dell'assemblea stessa o alla costituzione di riserve indivisibili.

È fatto divieto di distribuire dividendi, sotto qualsiasi forma, in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

È altresì vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 28

L'Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

Art. 29

Le disponibilità della Cassa Mutua dovranno essere gestite attraverso conti correnti accessi presso istituti bancari.

Tutti i versamenti ed i prelevamenti dovranno pertanto risultare dai movimenti dei conti correnti bancari di cui sopra. Il Consiglio di amministrazione delibera sull'assunzione di prestiti o di scoperti in c/c concessi dalle banche rilasciando le dovute garanzie. La firma dei mandati e degli assegni spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Consigliere delegato congiuntamente sia sui c/c allo scoperto, che su quelli dove sono depositate le disponibilità liquide della Cassa Mutua.

Art. 30

Il Consiglio di amministrazione determina periodicamente nel rispetto delle previsioni legislative, l'ammontare minimo delle quote di capitale sociale per l'ammissione di nuovi soci.

Determina inoltre l'importo mensile che tutti i soci devono versare finalizzato alla realizzazione dello scopo sociale di cui all'art. 4 del presente statuto, e da conseguire nei modi consentiti dalla legge.

Art. 31

La misura dei sussidi e dei proponenti di cui al precedente art. 4 sarà determinato periodicamente dal Consiglio di amministrazione. Il socio che voglia contrarre un prestito con la Cassa Mutua deve farne regolare domanda scritta al Consiglio di amministrazione a cui spetta deliberare sulla sua concessione.

Art. 32

I prestiti verranno concessi nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione di anno in anno in rapporto alle disponibilità di bilancio e nel rispetto del Regolamento attuativo; il Consiglio di amministrazione stabilisce inoltre l'ammontare del prestito, il minimo e il massimo di rate di estinzione, gli eventuali interessi ed il minimo di tempo necessario per ottenere il rinnovo del prestito.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina da uno a tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

Art. 34

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 26 lettera d) deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 59/92.

CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 35

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 5/03, nonché nominati con le modalità di cui in appresso, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri scelti tra gli esperti di diritto e di settore e nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 36 del D. Lgs. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35, comma 2, D. Lgs. N. 5/2003.

PRINCIPI E NOME DI RIFERIMENTO

Art. 36

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 37

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli, successivamente, all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 38

Per quant'altro non contemplato nel presente statuto e nel regolamento di attuazione valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni e alle norme di cui alla Legge 3818 del 15/04/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

f.to AUGUSTO COLLACCHI

f.to MICHELE BIANCHI